

IX LEGISLATURA

LA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale 4 febbraio 2011, n. 23;
delibera di approvare la seguente proposta di

Regolamento

**SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO
A SEGUITO DELLE ABROGAZIONI OPERATE DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 – T.U. IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

”

Relazione illustrativa

Da tempo gli ordini professionali e, in particolare, quello dei Consulenti del lavoro, sollecitano l'adozione di misure di semplificazione relative alla gestione dei rapporti di lavoro nelle piccole e medie imprese.

La presente proposta di regolamento ha lo scopo di eliminare un adempimento, quello della preventiva vidimazione del Registro degli Infortuni presso le ASL territorialmente competenti, divenuto inattuale alla stregua del mutato quadro legislativo introdotto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Diverse Regioni hanno già provveduto con specifiche disposizioni di legge regionale alla soppressione dell'obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni (Lombardia, Liguria, Toscana, Puglia e Calabria), per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

Come è noto, l'adempimento che resta ininfluente, ai fini del rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c. e dalle norme settoriali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro riguarda, allo stato, tutte le imprese nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati che sono obbligate alla tenuta del Registro Infortuni (art. 403 D.P.R. 27.04.1955, n. 547; art. 4, comma 5, "lettera o)" del D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626).

Il Registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12.09.1958, preventivamente vistato in ogni sua pagina dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, non deve contenere spazi bianchi (le scritte debbono essere fatte con inchiostro indelebile, eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo tale che il testo sostituito sia comunque leggibile) e deve essere conservato sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dalla data dall'ultima registrazione o, se non utilizzato, dalla data della sua vidimazione.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), che ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, è stato abolito il suddetto Registro sugli Infortuni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 12 settembre del 1958, per effetto dell'abrogazione delle disposizioni che lo disciplinavano.

In particolare, l'art. 304 del suddetto Decreto ha abrogato, tra gli altri, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che istituiva all'art. 403 il Registro Infortuni e il D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626, che disciplinava il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, il quale all'articolo 4, comma 5, let. o), prevedeva la tenuta del Registro tra gli obblighi inderogabili a carico del datore di lavoro.

L'articolo 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2009) alla "lettera r)" prevede l'obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all'I.N.A.I.L., nonché suo tramite, all'istituendo Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La gestione tecnica ed informatica del S.I.N.P. è affidata all'I.N.A.I.L.

L'abolizione del Registro, quindi, non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta, ma è semplicemente legata all'applicazione dei principi fondamentali alla base dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione quali il principio di semplificazione e di informatizzazione.

Difatti, il D. Lgs. 81/2008, all'articolo 8, ha previsto la creazione del suindicato Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di fornire i dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l'uso integrato dei dati disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, operanti nel settore, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.

Ad oggi nonostante l'abolizione del suddetto Registro sia il Ministero del Lavoro con la Circolare Min. Lav. del 21.05.2008 che l'I.N.A.I.L. con Nota del 22.05.2008 hanno stabilito che l'obbligo di annotazione degli infortuni sul Registro de quo debba permanere fino al momento in cui non sarà effettivamente istituito il S.I.N.P., Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.

Da ultimo, il Consiglio regionale della Campania ha approvato Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013, recante "Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro", con cui è stato ampliato ed aggiornato il sistema di governo regionale della sicurezza del lavoro definito dalla precedente [legge regionale n.14/2009](#).

La nuova legge prevede specifiche disposizioni destinate all'innalzamento degli standard in materia di sicurezza nel settore delle piccole e medie imprese ed il potenziamento delle infrastrutture informatiche e di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, con l'istituzione di speciali organismi preposti alla gestione dei dati, tra i quali il S.I.R.P., Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, avente la funzione di integrare e scambiare dati in tempo reale con il Servizio Informativo Nazionale (SINP); l'Anagrafe dei cantieri per la mappatura ed il costante aggiornamento sulla base delle notifiche preliminari acquisite dalle ASL dei dati sulle attività edilizie nel territorio regionale, e lo Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione con compiti di assistenza e supporto tecnico per le imprese.

Attraverso la sospensione dell'obbligo di vidimazione del Registro da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, la Regione Campania intende accelerare, nelle more dell'entrata a regime del S.I.N.P. e dei sistemi informatici regionali, i processi di razionalizzazione del sistema sanitario regionale e di semplificazione dell'azione di vigilanza, eliminando inutili sovrapposizioni connesse al permanere di adempimenti obsoleti ed ininfluenti ai fini della prevenzione degli infortuni ed al contrasto delle attività irregolari.

Art. 1 Sospensione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in attuazione dei principi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese), considerata l'istituzione del sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), prevista dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro), a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente regolamento, il registro degli infortuni, previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza e trasmessi al sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP).
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operano presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all'indicazione della data di infortunio, del nominativo dell'infortunato e delle cause.
4. La soppressione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla tenuta del registro, che vanno ugualmente assolti dal datore di lavoro, nelle more dell'entrata in funzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.).